

CONVENZIONE
DI TIROCINIO

9
FOUR STARS



CONVENZIONE DI TIROCINIO INDIVIDUALE

n. 4206-59262 del 15/05/2012

(AI SENSI DELLA D.G.R. 25/10/2013, n. X/825 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

TRA

FourStars Impresa Sociale srl - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Piazzale Aquileia 10 - 20144 Milano, CF/P. IVA 06416080965, rappresentata legalmente dalla sig.ra Chiara Grosso, nata a Torino il 14/11/1969 - ente con autorizzazione regionale ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 e autorizzazione nazionale ai servizi al lavoro ai sensi del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;

E

HT SRL - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Moscova 13 - 20121 Milano MI, P.IVA 03924730967 C.F. 03924730967 rappresentato legalmente da David Vincezetti nato/a a Macerata il 04/12/1967;

PREMESSO CHE

1. la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25/10/2013, n. X/825 (BURL S.O. 8/11/2013, n. 45) in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007 e con le linee-guida definite il 24/01/2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai 15 anni di età o dai 16 anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro;
2. i Tirocini sono promossi dal soggetto promotore a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate successivamente, svolti da soggetti ospitanti, come oltre meglio definiti, con sede operativa o sede legale (per soggetto ospitante multilocalizzato come disposto dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76 del 2013, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013) ubicata sul territorio della Regione Lombardia nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "l'ospitante"; sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti: Tirocini extracurricolari: a) Tirocini "formativi e di orientamento", finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; b) Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro", finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991; d) Tirocini estivi di orientamento: sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti. Tirocini curricolari: e) Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico e sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
3. non rientrano tra i presenti indirizzi regionali i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso, borse di studio, altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali;
4. può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità

operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del Tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative e ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE E DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. HT SRL, su proposta di FourStars Impresa Sociale srl, si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Via Moscova 13 - 20121 Milano MI, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 2.
3. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio, ai sensi della normativa vigente, si considera sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità oppure per malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

ARTICOLO 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. L'esplicitazione della tipologia del tirocinio, le attività, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale (PFI), redatto secondo gli standard minimi approvati dalla Regione Lombardia e sottoscritto dai legali rappresentanti, o all'uopo delegati, delle parti e dal tirocinante, e qualora il tirocinante sia minorenne, il PFI è sottoscritto da chi ne ha la legale rappresentanza.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali e collabora alla stesura del progetto formativo e svolge funzioni di monitoraggio e coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, e predispone in collaborazione con il tutor aziendale la redazione dell'attestazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze. Il tutor didattico organizzativo deve essere in possesso di uno dei titoli indicati negli indirizzi regionali all'articolo 2.3, lettera a), secondo periodo.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore, e come stabilito dalle indicazioni regionali, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.). Ogni tutor aziendale può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE E INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Tutte le parti si impegnano e concordano, in ottemperanza agli indirizzi regionali, che il tirocinante: a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro; b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale; e) Il tirocinante deve richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi e frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal PFI e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando altresì in ogni caso le norme e prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza; f) Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
2. Le parti concordano altresì che: a) al termine del tirocinio il promotore, su richiesta del tirocinante e sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione della tipologia del tirocinio, la sede, il periodo di svolgimento delle attività svolte e le competenze acquisite con il tirocinio, e altresì provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, qualora il tirocinante abbia partecipato almeno al 70% della durata prevista dal PFI; b) è prevista in ottemperanza agli indirizzi regionali a favore del tirocinante un'indennità di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel PFI, che il soggetto ospitante si fa carico di

corrispondere per la partecipazione ai tirocini "formativi e di orientamento" e di "inserimento/reinserimento al lavoro" (come definiti nelle "Premesse" al punto "Tirocini extracurricolari" alle lettere a) e b)), e detta indennità non potrà essere inferiore a Euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 Euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Qualora il soggetto ospitante sia una P.A., ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge 92 deve essere corrisposta almeno un'indennità forfettaria di 300 Euro mensili. In ottemperanza agli indirizzi regionali (art. 4.1, lettera d)) per i Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati (come definiti nelle "Premesse" al punto "Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento" alla lettera c)), l'indennità di partecipazione, al fine di garantire le finalità di inclusione, il PFI stabilisce le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.

3. Come previsto dagli indirizzi regionali (art. 3.8, penultimo e ultimo periodo), il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante e dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

ARTICOLO 5 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato: a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante si obbliga ad effettuare, a suo esclusivo carico, la formazione sulla sicurezza prevista e disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008, rubricato "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR e il percorso formativo, che come previsto dalla normativa citata, si articola in due moduli distinti (formazione generale e formazione specifica). I contenuti dei moduli detti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, e i contenuti e l'articolazione della formazione possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08. b) gli obblighi di cui agli articoli 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/2008 sono a carico del soggetto ospitante e gli altri obblighi previsti e disciplinati da detto decreto legislativo che sono e rimangono a carico del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante, a tutti gli effetti di legge, manleva, in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b), del presente articolo, dalla responsabilità il soggetto promotore FourStars Impresa Sociale s.r.l., da ogni danno diretto e/o indiretto, e da ogni pretesa, azione e/o ragione, richiести a FourStars Impresa Sociale s.r.l., per l'omessa o insufficiente formazione sulla sicurezza prevista e disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo citato, da chiunque ne avesse causa in nome e per suo conto, dalle autorità preposte al controllo ed alla vigilanza e da parte di terzi.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

1. Il soggetto promotore si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la Convenzione e ogni Progetto Formativo Individuale ad essa collegato, secondo le modalità definite con apposito atto dirigenziale;

2. Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo dei tirocini;

3. Le parti concordano che il soggetto ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe nei limiti e alle condizioni previste dagli indirizzi regionali.

2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto a mezzo email e deve contenere nell'oggetto della stessa il termine 'recesso' e avrà effetto dal giorno lavorativo (lunedì/venerdì) successivo all'invio salvo accordi particolari fra le parti.

4. E' sempre nella facoltà del soggetto ospitante di verificare i motivi del recesso.

ARTICOLO 9 - LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI, PRIVACY E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

1. Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie dei Tirocini "formativi e di orientamento" e "inserimento/reinserimento al lavoro" (come definiti nelle "Premesse" al punto "formativi e di orientamento" e "inserimento/reinserimento al lavoro" alle lettere a) e b)). I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con

contratti a termine nei periodi di picco delle attività nè sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione e deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio: a) strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; b) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; c) strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere: il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3/4/2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi. Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

2. Si rinvia in ordine alla puntuale regolamentazione del tirocinio al Progetto Formativo Individuale.

3. Ai Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati si applica, per quanto non previsto e disciplinato nella presente Convenzione, quanto previsto dalla disciplina specifica degli indirizzi regionali e in particolare dall'art 4.1;

4. Ai Tirocini estivi e di orientamento si applica, per quanto non previsto e disciplinato nella presente Convenzione, quanto previsto dalla disciplina specifica degli indirizzi regionali e in particolare dall'art. 4.2;

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 (qui di seguito "Codice") relativa alla "Tutela della persona e d'altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante in quanto titolari di dati personali hanno dato al tirocinante l'informativa prevista, e per il soggetto promotore altresì reperibile sul proprio sito web istituzionale, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dallo stesso all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione e PFI e/o successivamente acquisiti soggetto promotore e il soggetto ospitante nel corso del relativo rapporto, specificatamente comunicando al tirocinante i diritti spettanti ai sensi del Codice. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti tutte attribuiscono con la sottoscrizione della presente il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dalle norme citate e nell'informativa.

6. Richiamato il progetto formativo allegato alla presente convenzione, ove si tratti di tirocini curriculari, gli esiti di apprendimento del percorso a cui si riferisce l'esperienza di tirocinio sono indicati nell'attestato di risultato e competenze.

7. Per tutto quanto non previsto e disciplinato si rinvia agli indirizzi regionali.

8. La presente Convenzione è sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto promotore e dal soggetto ospitante, o all'uopo dai delegati, e una copia è consegnata insieme al PFI al tirocinante che firma per presa visione e consegna e per quanto previsto al punto 4 del presente articolo.



Letto, confermato e sottoscritto.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR del 25/10/2013, n. X/825.

Milano, 11/02/2014

FourStars Impresa Sociale srl
Chiara Grosso

HT SRL
David Vincezetti

<p><i>Firma per il soggetto promotore</i></p> <p>FourStars P.le Aquileia, 10 - 20144 Milano P. IVA 06416080965</p> 	<p><i>Firma per l'azienda Soggetto ospitante</i></p> <p>HT Srl Via Moscovia, 13 - 20121 Milano</p> 
---	--

Per presa visione: GUERRA LUCA _____ firma 

PROGETTO
FORMATIVO

FOUR STARS



PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Rif. Convenzione n. 4206-59262 stipulata in data 15/05/2012
(AI SENSI DELLA D.G.R. 25/10/2013, n. X/825 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

ANAGRAFICA GENERALE

TIROCINANTE

Nome e Cognome: LUCA GUERRA
Nato a: MILANO
Il: 14/10/1988
Residente in: VIA INGEGNOLI 10 - MILANO
C.A.P.: 20131
Provincia o stato estero: MI
Domiciliato in: VIA INGEGNOLI 10 - MILANO
C.A.P.: 20131
Provincia: MI
Codice Fiscale: GRRLCU88R14F205O
Telefono:
Mail: luca.guerra0@gmail.com

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione: FourStars Impresa Sociale s.r.l.
Sede legale in: Piazzale Aquileia 10 - 20144 Milano MI
P.IVA/Codice Fiscale: 06416080965
Sede operativa in: Piazzale Aquileia 10 - 20144 Milano MI
Responsabile: Chiara Grosso
Telefono: 0248100694
Mail: marchesi@4stars.it

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione: HT SRL
Sede legale in: Via Moscova 13 - 20121 Milano MI
P.IVA/Codice Fiscale: P.IVA 03924730967 C.F. 03924730967
Sede Operativa in: VIA MOSCOVA 13 - MILANO - 20121
Responsabile: MARCO VALLERI
Telefono: 02.29060603
Mail: g.russo@hackingteam.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO

Sottoscritta in data: 15/05/2012

Nr Convenzione di riferimento: 4206

TIPOLOGIA DI TIROCINIO

- tirocinio formativo e di orientamento per neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo (durata max 6 mesi)
- tirocinio con finalità di inserimento al lavoro per altra tipologia di inoccupato (durata max 12 mesi)
- tirocinio con finalità di reinserimento al lavoro per disoccupato (durata max 12 mesi)
- tirocinio con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro per immigrato con regolare permesso di soggiorno (durata max 12 mesi)
- tirocinio con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro per persona con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68 (durata max 24 mesi)
- tirocinio con finalità di inserimento o reinserimento al lavoro per soggetto svantaggiato di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria) (durata max 12 mesi)
- tirocinio rivolto a soggetto svantaggiato destinatario di specifica iniziativa di inserimento o reinserimento al lavoro promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione e dalla Provincia (durata max 12 mesi)
- tirocinio estivo realizzato durante la sospensione estiva delle attività didattiche e non previsto nel piano di studi (durata max 3 mesi)
- tirocinio curriculare (comprensivo del tirocinio estivo se previsto nel piano di studi)
- tirocinio per percorsi abilitanti o regolamentati

SOGGETTO PROMOTORE

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEGLI INDIRIZZI REGIONALI

- Accreditato ai servizi al lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 settembre

- Autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

SOGGETTO OSPITANTE

NATURA GIURIDICA

- Datore di lavoro pubblico
- Datore di lavoro privato

CODICE ATECO - SETTORE ATTIVITÀ: 62.09.09

C.C.N.L.: TERZIARIO CONFCOMMERCIO

NUMERO ADDETTI DELLA SEDE OPERATIVA DI INSERIMENTO:

- 0-5 addetti
- 6-19 addetti
- 20 o più addetti

NUMERO TIROCINI IN CORSO (c/o sede operativa): 0

TIROCINANTE

CONDIZIONE DEL TIROCINANTE AD AVVIO TIROCINIO

- tirocinio curriculare (II ciclo, terziario, universitario, accademico, regolamentato, abilitante)
- neo-qualificato IeFP (entro i primi dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo)
- neo-diplomato IeFP (entro i primi dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo)
- neo-diplomato (entro i primi dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo)
- neo-laureato (entro i primi dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo)
- Inoccupato
- Disoccupato
- Immigrato con regolare permesso di soggiorno
- persona con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999 n. 68 (iscritta alle liste del collocamento mirato)
- soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria
- ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dalle

- Province
 tirocinio estivo extracurricolare

TITOLO DI STUDIO DEL TIROCINANTE

- licenza elementare
 licenza media
 qualifica professionale regionale (durata biennale)
 qualifica del sistema di IeFP e di Istruzione (durata triennale)
 diploma professionale del sistema di IeFP (durata quadriennale)
 diploma di Istruzione secondaria superiore
 diploma di Istruzione secondaria superiore (durata quinquennale)
 certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 diploma di tecnico superiore (I.T.S.)
 altro diploma terziario extra-universitario
 diploma universitario
 corso di laurea (vecchio ordinamento)
 corso di laurea di primo livello (durata triennale)
 corso di laurea di secondo livello (laurea magistrale o specialistica o a ciclo unico)
 master universitario di primo livello
 master universitario di secondo livello
 titolo di dottore di ricerca
 Altro:

DATA DI CONSEGUIMENTO: 10/2013

GESTIONE DELLE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Nominativo: Dott.ssa Chiara Grosso

Telefono: 02/48100694

Mail: grosso@4stars.it

Titolo di studio: Chiara Grosso è laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università di Torino e in Storia presso l'Università di Lione. Ha conseguito un Master in Gestione delle Risorse Umane presso la Scuola di Formazione Il Sole 24 ORE. Opera da oltre 10 anni nel settore Formazione e Lavoro.

TUTOR AZIENDALE

Nominativo: Dr. MARCO VALLERI

Funzione: RESPONSABILE TECNICO CTO

Telefono: 02.29060603

Mail: g.russo@hackingteam.com

Inquadramento:

- titolare
 dipendente con contratto a tempo indeterminato
 dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi)
 con contratto di collaborazione non occasionale (durata di almeno 12 mesi)
 socio lavoratore
 libero professionista

INDENNITÀ/RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE

Riborso spese forfettario e altre facilitazioni previste: 1.300 EURO NETTI MENSILI

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

- Infortuni sul lavoro INAIL 20544781-71
- Responsabilità Civile posizione n. 455/07/206825 Helvetia scadenza 04/02/2015, rinnovata tacitamente

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Durata: 3 mesi

Data inizio: 12/02/2014

Data fine: 11/05/2014

ORARI DI SVOLGIMENTO GIORNALIERO:

40 ORE SETTIMANALI - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 E
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00

DESCRIZIONE ATTIVITA' E OBIETTIVI FORMATIVI:

Il tirocinante affiancherà gli sviluppatori senior nelle attività di sviluppo di nuove features e caratteristiche tecniche e/o moduli dei software realizzati, nonché attività di software e malware analysis con riferimento alle problematiche rilevanti per lo sviluppo. Inoltre sarà coinvolto in attività di bug fixing ed error correction, il tutto secondo le linee guida fornite dal tutor.

COMPETENZE ATTESE:

Acquisizione di competenze nella ricerca di vulnerabilità con specifico focus su sistemi operativi "mobile", capacità di analisi e apprendimento di tecniche di software exploitation.

CODICE AREA/FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO:

2.1.1.4.1. - ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE (SVILUPPATORE SOFTWARE)

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI:

Con periodicità settimanale verranno esaminate le eventuali difficoltà che dovessero presentarsi nello svolgimento del percorso formativo e le soluzioni ottimali per il loro superamento.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR, DEI SOGGETTI PROMOTORE E OSPITANTE E DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE.

Il Tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante danno reciprocamente atto di aver letto e compreso le parti della Convenzione riferite specificamente ai: compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore ai compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante e ai diritti e obblighi del tirocinante e che le stesse fanno parte integrante del presente PFI.

Milano, 11/02/2014

<p>Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante (o di un genitore in caso di minore età)</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Firma per il soggetto promotore FourStars P.le Aquileia, 10 - 20144 Milano P. IVA 06416080965</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Firma per l'azienda Soggetto ospitante HT Srl Via Moscova, 13 - 20121 Milano</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--